

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37350-indennizzo-diretto-i-mobili-confini-del-rimborso-quando-le-spese-legali-non-sono-dovute-da-parte-della-compagnia-di-assicurazione-in-favore-dell-avvocato-che-ha-assistito-il-danneggiato-suprema-c>

Autore: Iannone Paolo

**Indennizzo diretto: i mobili confini del rimborso, quando le spese legali non sono dovute da parte della Compagnia di Assicurazione in favore dell'avvocato che ha assistito il danneggiato, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11154/15**

**“Indennizzo diretto: i mobili confini del rimborso, quando le spese legali non sono dovute da parte della Compagnia di Assicurazione in favore dell’avvocato che ha assistito il danneggiato, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11154/15; depositata il 29 maggio”**

---

## **1. Il decism**

*La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla tutela del diritto inviolabile di difesa garantito a tutti i cittadini (ex art. 24 Cost.), nonché sulla corretta interpretazione dell’art. 9 D.P.R. 254/2006*

*Il caso riguarda una richiesta di risarcimento diretto concernente i danni subiti dall’assicurato alla propria autovettura, nell’ambito di un incidente causato dalla colpevole condotta del conducente alla guida dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro stradale.*

*La proposta di chiusura transattiva della pratica di sinistro però non comprendeva il pagamento delle spese legali, pertanto l’avvocato che assisteva il danneggiato tratteneva la somma a titolo di acconto e provvedeva alla notifica dell’atto di citazione in giudizio della Compagnia di Assicurazioni davanti al Giudice di Pace territorialmente competente.*

*Nel merito il Giudice di prime cure rigettava la domanda dell’attore ritenendo che le spese legali non erano dovute. Avverso tale decisione veniva proposto appello ed in esito di giudizio il Tribunale condannava la Compagnia di Assicurazioni al pagamento anche delle spese stragiudiziali.*

*La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che tratteggia i confini delle spese legali dovute all’avvocato.*

## **2. La tutela del diritto inviolabile di difesa del cittadino (ex art. 24 Cost.) e l’interpretazione dell’art. 9 D.P.R. 254/2006**

*Una delle fattispecie più discusse nell’ambito del diritto assicurativo attiene al riconoscimento delle spese legali dovute dall’Impresa di Assicurazioni in favore dell’avvocato in sede di accordo transattivo nella fase stragiudiziale, nonché la corretta interpretazione dell’art. 9 D.P.R. 254/2006. Ciò posto, nel caso in cui venga accettata dal danneggiato la somma offerta dalla Compagnia di Assicurazioni non sono dovuti compensi per la consulenza professionale dell’avvocato. In ogni caso, tale assunto si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. che tutela il diritto di difesa, il quale deve essere assicurato anche ai soggetti non abbienti.*

*In merito ai presunti profili di incostituzionalità la Corte Costituzionale si è già espressa in passato ritenendo che la Compagnia di Assicurazioni è obbligata a rimborsare anche le spese legali, in quanto la difesa è un diritto inviolabile (ex art. 24 Cost.).*

*Ad ogni buon conto, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità pongono in rilievo altri elementi interessanti stabilendo che le spese legali sono dovute soltanto **se necessarie e giustificate**.*

*Ne consegue che, secondo tale impostazione, l’avvocato ha il diritto a ricevere il proprio compenso professionale dalla Compagnia di Assicurazione in base all’attività svolta, ovvero se necessariamente motivata dalla complessità della pratica, in modo da giustificare il lavoro eseguito dal professionista intellettuale.*

*A ben vedere, se la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà, ovvero, il danneggiato non riceve la dovuta assistenza dal legale l’Assicurazione non assume l’obbligo di rimborsare l’attività professionale esercitata dall’avvocato.*

*Di conseguenza, i dubbi emergono con riferimento all’individuazione di parametri standard entro cui il lavoro del professionista intellettuale venga rimborsato o meno dall’Impresa di Assicurazione, in quanto danni modestissimi riportati al veicolo del danneggiato non possono*

*giustificare un'attività professionale svolta con il minimo impegno e senza alcuna difficoltà da parte del legale.*

*Seppur suggestiva la tesi prospettata dalla Suprema Corte è bene precisare che l'obbligazione assunta dall'avvocato nei confronti del cliente ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale in generale, dove il prestatore immetterà tutta la sua diligenza e comportamento professionale richiesto per il caso di specie, pertanto l'assistito riconosce un quid pluris al legale, quale debito di riconoscimento consolidatosi nel tempo nell'immaginario collettivo. In tale prospettiva il professionista intellettuale può risultare determinante nelle sue scelte, in termini di procedura, nella gestione della pratica.*

*Nel corso degli anni l'attività legale e la gestione della controversia del cliente da parte dell'avvocato ha assunto i caratteri di un'attività procedimentalizzata ed è, pertanto, evidente la percezione assunta dall'esterno nel rendere possibile comunque un risultato, quale onere del professionista in determinate circostanze se non addirittura obbligo inteso come aspettativa sociale del cliente. Ciò nonostante l'avvocato ha il dovere di garantire la miglior difesa al proprio assistito anche per pratiche di modesto valore economico, in quanto la prestazione a cui è tenuto il professionista è chiamato a svolgere costituisce un contratto d'opera intellettuale.*

*Tornando alla vicenda in esame il rimborso delle spese legali gravanti sull'Impresa di Assicurazione, nonché il diritto inviolabile di difesa del danneggiato viaggiano in combinato disposto con il rapporto obbligatorio tra professionista-cliente, dove la prestazione d'opera intellettuale portata a termine dal legale deve essere economicamente quantificata. D'altronde l'avvocato deve sempre adempiere secondo diligenza professionale al fine di raggiungere il risultato voluto dal suo assistito nell'esclusivo interesse del cliente.*

*In definitiva, i giudici di legittimità ritengono che soltanto il nesso di causalità tra fatto ed effettiva attività professionale svolta siano elementi utili per valutare la necessità delle spese legali e la loro giustificazione in relazione alle difficoltà affrontate dall'avvocato nella pratica di sinistro.*

*Ne consegue che, secondo tale impostazione, il dispositivo va ben oltre stabilendo limiti e condizioni del rimborso, nonché tratteggiando i confini tra spese legali dovute e non, a cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a versare. Ad ogni buon conto è opportuno affermare che l'avvocato accetta l'incarico professionale del cliente spendendo tempo ed energie immettendo nella gestione della pratica tutta la diligenza professionale richiesta allo scopo di perseguire il risultato voluto dall'assistito.*

### **3. Conclusioni**

*Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la peculiare valutazione della necessità e giustificabilità delle spese legali dell'avvocato in relazione alla presenza o meno di particolari problematiche a cui il professionista intellettuale si sia imbattuto nella gestione della pratica per raggiungere il risultato voluto dal cliente non giustifica l'omesso rimborso da parte della Compagnia di Assicurazioni.*

*In tale prospettiva diventa particolarmente complesso individuare parametri giuridici in merito alla difficoltà dell'attività professionale svolta dal legale.*

*Ne consegue che se tutte le Compagnie di Assicurazioni decidessero di adottare come linee guida i principi di necessità e giustificabilità nell'ambito del rimborso delle spese legali, di sicuro, il contenzioso civile potrebbe subire un forte incremento a discapito del contribuente, in quanto i giudici di merito tendono a compensare le spese anche in caso di vittoria della controversia.*

*Il rimborso delle spese legali in materia assicurativa ha sempre rappresentato, in tutti questi anni, rilevante attualità e notevole interesse nel mondo del diritto e, quindi, il dialogo tra la giurisprudenza aiuterà a comprendere nel proseguo quali scenari futuri si delineeranno e,*

*soprattutto, quali conseguenze ricadranno sulla tutela del diritto inviolabile di difesa da garantire a tutti i cittadini.*

Dott. Paolo Iannone

**• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •**

Art. 24 Cost.  
Art. 9 D.P.R. 254/2006